

Provincia di Vercelli

Istanza in data 31/10/2018 della ditta AGRIFARM Società Agricola S.r.l. per il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua da Torrente Elvo in Comune di Santhià per uso agricolo, già in capo a DEMICHELIS Laura. - Pratica n. 1136 - ATT.

RICHIESTA PUBBLICAZIONE:

Determinazione Dirigenziale n. 912 del 06/12/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. AGRIFARM Società Agricola S.r.l., con sede legale in San Germano V.se (Vc) - Cascina Colombara – C.F. e P. IVA 01958120022), in qualità di affittuaria, il rinnovo e il subingresso alla licenza di attingimento, già oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 2627 del 02/11/2015 – con scadenza il 01/11/2018, intestata alla Sig.ra DEMICHELIS Laura, per poter continuare ad attingere da Torrente Elvo in Comune di Santhià, portata massima istantanea l/s 50, corrispondente a un volume massimo annuo di m³ 45.000, il prelievo verrà effettuato con pompa collegata a trattore, per uso agricolo e più precisamente per irrigare una superficie di ha 10.00.00, i riferimenti catastali dei terreni irrigati sono Fg. 3 - Mapp. 17-19-31-32-45-53-103 – Fg. 6 – Mapp.117 del Comune di Santhià.

2) Di subordinare alla licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:

a) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato in caso di fabbisogno, a mezzo di pompa Rovatti – tipo MU20RAP 30, la quale non dovrà superare portata istantanea l/s 50, corrispondente a un volume massimo di m³ 45.000;

b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso agricolo-irrigazione;

c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nelle località indicate negli estratti di mappa catastale allegati alla domanda per il rinnovo della licenza del 31/10/2018;

d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Torrente Elvo;

e) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali del Torrente Elvo, tali da non consentire l'uso dell'acqua; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;

f) il concessionario dovrà inoltre sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;

g) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

h) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3) Di accordare la presente licenza per la durata di TRE anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, corrispondere alla Regione Piemonte l'annuo canone a termini della determinazione regionale n. 688 del 27.09.2012 salvo gli eventuali aggiornamenti ivi previsti;

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente Responsabile (Arch. Caterina Silva)